

Bollettino di Vigilanza

Anno X n. 8/2022



Publicato il 30 settembre 2022



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. REGOLAMENTI.....	3
Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022	5
Regolamento Ivass concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.	5
Regolamento n. 53 del 30 agosto 2022	11
Regolamento Ivass recante disposizioni in materia di utilizzo di incaricati esterni ai fini delle attività di <i>mystery shopping</i> per la tutela dei consumatori di cui all'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - <i>Codice del consumo</i>	11
2. PROVVEDIMENTI.....	17
2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	19
Provedimento prot. n. 0155699/22 del 4 agosto 2022.....	19
Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e degli articoli 26 e seguenti del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla scissione parziale di Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A. in favore di Crédit Agricole Vita S.p.A.. Provedimento.....	19
2.2 MODIFICHE STATUTARIE	20
Provedimento prot. n. 0166011/22 del 30 agosto 2022.....	20
Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provedimento.....	20
Provedimento prot. n. 0166012/22 del 30 agosto 2022.....	21
Bipiemme Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provedimento.	21
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	23
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	25

1. REGOLAMENTI

Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022

Regolamento Ivass concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'articolo 45, comma 3-*octies* che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonché comma 3-*novies*, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II

Disposizioni relative all'esercizio della facoltà

- Art. 4 (Modalità di esercizio della facoltà)
- Art. 5 (Riserva indisponibile)
- Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS)

Titolo III

Disposizioni finali

- Art. 7 (Abrogazioni)
- Art. 8 (Pubblicazione)
- Art. 9 (Entrata in vigore)

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*octies*, 3-*novies* e 3-*decies* del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) "commento alla relazione semestrale": il commento di cui all'allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
 - c) "data di riferimento": il 31 dicembre per il bilancio e il 30 giugno per la relazione semestrale;

- d) “impresa di assicurazione italiana”: l’impresa di assicurazione e l’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del Codice o della riassicurazione;
- e) “nota integrativa”: nota integrativa al bilancio d’esercizio di cui all’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- f) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- g) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- h) “relazione sulla gestione”: la relazione di cui all’art. 94 del Codice;
- i) “titoli non durevoli”: investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e, come tali, presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole;
- l) “ultimo valore approvato”: il valore risultante dall’ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio approvato.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Titolo II

Disposizioni relative all’esercizio della facoltà

Art. 4

(Modalità di esercizio della facoltà)

1. Ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale, l’impresa che si avvale della facoltà di cui all’articolo 45, comma 3-*octies* del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, che, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, potrà essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, valuta i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o,

per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio al costo d'acquisizione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all'articolo 154-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione è preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
4. Nella relazione dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità.
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa all'organo di controllo entro il termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa, così come definiti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 30 del Codice, si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1.
7. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale:
 - a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione degli stessi (parte A, punto *i*) della nota integrativa e punto *h*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale);
 - b) il raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa e punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale);
 - c) gli effetti dell'esercizio della facoltà sull'utile (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa e punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale).

Regolamenti

8. L'impresa che ha esercitato la facoltà di cui al comma 1 a una determinata data di riferimento, riporta nella nota integrativa (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa) o nel commento alla relazione semestrale (punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale) relativi alla prima data di riferimento successiva gli effetti derivanti:
 - a) dall'eventuale cessione dei titoli nel corso del semestre successivo alla data di riferimento;
 - b) dalla valutazione dei titoli alla data di riferimento successiva.

Art. 5 (Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio o, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo d'acquisizione e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo onere fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi.
4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
5. L'organo amministrativo valuta la compatibilità dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile.
6. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS)

1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, entro quindici giorni dall'adozione della delibera dell'organo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, specificando le informazioni indicate all' articolo 4, comma 7, e all'articolo 5, commi 3 e 6.

2. L'impresa comunica tempestivamente all'IVASS la cessazione dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4.

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 7
(Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019.

Art. 8
(Pubblicazione)

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Gli allegati al presente regolamento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Regolamenti

Regolamento n. 53 del 30 agosto 2022

Regolamento Ivass recante disposizioni in materia di utilizzo di incaricati esterni ai fini delle attività di *mystery shopping* per la tutela dei consumatori di cui all'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - *Codice del consumo*.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013, recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il *Codice delle assicurazioni private* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la Direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il Regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. Regolamento CPC) e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), laddove prevede in capo alle autorità competenti il potere di acquistare beni o servizi anche a campione, ove necessario in forma anonima;

VISTA la legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice del consumo* e, in particolare, l'articolo 32 della suddetta legge;

VISTO il *Codice del consumo* e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 144-bis – come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera d) della summenzionata legge europea 2019/2020 – ai sensi del quale: “*Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO l'articolo 14 del Regolamento IVASS in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'IVASS, come modificato ed integrato dal provvedimento IVASS n. 73 del 26 aprile 2018;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II – Attività di *mystery shopping*

- Art. 4 (Modalità di svolgimento delle attività di *mystery shopping*)
- Art. 5 (Requisiti dell'incaricato esterno)
- Art. 6 (Compiti dell'incaricato esterno)
- Art. 7 (Corrispettivo dell'incaricato esterno)

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 8 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

CAPO I Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 3-*bis*, 5, commi 2 e 3, 10, 189, 190, 191, comma 1, lettere b), numero 1), o), q), 205, 205-*bis*, 210 e 213 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
 - a) “*Codice*”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice delle Assicurazioni Private*;
 - b) “*mystery shopping*”: in coerenza con l'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, le attività, condotte in incognito da o su incarico conferito dall'IVASS a un incaricato esterno, nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, dirette all'acquisto o al compimento di atti prodromici all'acquisto di prodotti e servizi assicurativi rivolti ai consumatori, anche per il tramite di canali online/telematici (*mystery surfing*);
 - c) “*mystery shopper*”: l'esecutore delle attività di *mystery shopping*;
 - d) “incaricato esterno”: soggetto al quale l'IVASS può affidare l'incarico per lo svolgimento delle attività di *mystery shopping* ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e nel rispetto di quanto indicato all'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle attività di *mystery shopping* svolte nei confronti di:
 - a) imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) imprese di assicurazione comunitarie che svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

- c) sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- d) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, del *Codice* e intermediari con residenza o sede legale in altro Stato membro che siano iscritti nell'Elenco Annesso di cui agli articoli 116-*quater* e 116-*quinquies* del *Codice*;
- e) soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione limitatamente ai profili assicurativi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del *Codice*.

CAPO II – Attività di *mystery shopping*

Art. 4

(Modalità di svolgimento delle attività di *mystery shopping*)

1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla condotta di mercato di imprese e intermediari assicurativi, può, per acquisire elementi informativi, avvalersi di soggetti esterni appositamente incaricati dello svolgimento delle attività di *mystery shopping* in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
2. All'atto di conferimento dell'incarico, l'IVASS definisce finalità, perimetro oggettivo e soggettivo nell'ambito del quale l'incaricato esterno è tenuto a svolgere le attività di *mystery shopping*.
3. I dati e le informazioni raccolte dall'incaricato esterno e dai *mystery shoppers* sono trattati secondo modalità tali da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. L'incaricato esterno e il *mystery shopper* che opera per conto di quest'ultimo, sono altresì tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, anche dopo la conclusione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del *Codice*.

Art. 5

(Requisiti dell'incaricato esterno)

1. L'incaricato esterno possiede idonei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
2. L'incaricato esterno è in possesso di una significativa e comprovata esperienza nello svolgimento di attività di *mystery shopping* ed ha una struttura organizzativa, nonché le competenze tecniche necessarie per un corretto svolgimento dell'incarico.
3. Il requisito di indipendenza sussiste quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'incaricato esterno non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dei soggetti oggetto dell'indagine;
 - b) non esistono tra l'incaricato esterno e i soggetti oggetto dell'indagine o il gruppo a cui essi appartengono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, stabili e continuative, dirette o indirette, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza

dell'incaricato risulta compromessa;

c) l'incaricato esterno adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono compromettere la propria indipendenza, nonché tutte le misure volte a rilevare, evitare o comunque gestire in modo appropriato conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, rispetto al corretto espletamento dell'incarico.

Art. 6

(Compiti dell'incaricato esterno)

1. L'incaricato esterno, nell'espletamento dell'incarico, è tenuto a:
 - a. rispettare le direttive e indicazioni impartite dall'IVASS;
 - b. svolgere l'incarico con il grado di diligenza professionale richiesto dalla natura delle prestazioni e secondo la tempistica indicata;
 - c. rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, gli obblighi di riservatezza e il segreto d'ufficio di cui all'articolo 4, comma 3;
 - d. fornire all'IVASS, secondo la tempistica e le modalità dallo stesso definite, tutte le informazioni in merito allo svolgimento dell'incarico e alle risultanze delle attività svolte;
 - e. definire, nell'ambito delle istruzioni impartite dall'IVASS, la metodologia per l'espletamento dell'incarico che include, tra l'altro, le modalità di somministrazione dei questionari e il contenuto di essi;
 - f. predisporre adeguate procedure per il controllo degli *standard* qualitativi di esecuzione dell'incarico;
 - g. predisporre adeguate procedure per il reclutamento e la formazione dei *mystery shoppers* e avvalersi di risorse umane e *mystery shoppers* di adeguata capacità e quantità, tali da assicurare il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Nello svolgimento dell'incarico, l'incaricato esterno può avvalersi di *mystery shoppers* specificamente individuati secondo le procedure di cui al comma 1, lettera g). Il ricorso a *mystery shoppers* non esonera in alcun modo l'incaricato esterno dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'incarico ad esso affidato dall'IVASS.

Art. 7

(Corrispettivo dell'incaricato esterno)

1. Il corrispettivo per l'incarico conferito all'incaricato esterno è determinato, secondo criteri di mercato, in modo da garantire la qualità e l'affidabilità delle attività di *mystery shopping* e non può essere in alcun modo legato all'esito delle verifiche compiute.

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 8

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 0155699/22 del 4 agosto 2022

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e degli articoli 26 e seguenti del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla scissione parziale di Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A. in favore di Crédit Agricole Vita S.p.A.. Provvedimento.

Con lettera del 5 maggio 2022, Crédit Agricole Vita S.p.A. e Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A. hanno presentato istanza congiunta volta ad ottenere l'autorizzazione alla scissione parziale di Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A. in favore di Crédit Agricole Vita S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla scissione parziale di cui all'oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della citata normativa, la scissione parziale di Stelvio Agenzia Assicurativa S.p.A. in favore di Crédit Agricole Vita S.p.A..

Per delegazione del Direttorio Integrato

2.2 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0166011/22 del 30 agosto 2022

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Bipiemme Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 03 agosto 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 22 luglio 2022.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 1 (Denominazione), 2 (Sede), 5 (Scioglimento anticipato), 6 (Capitale sociale), 11 (Convocazione), 12 (Intervento in assemblea), 16 (Deliberazioni dell'assemblea), 17 (Amministrazione), 18 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 20 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione), 21 (Direttore generale), 22 (Collegio Sindacale), 24 (Rappresentante sociale).

Sono stati, inoltre, inseriti gli articoli 26 (Scioglimento e liquidazione), 27 (Domicilio), 28 (Norme di rinvio).

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0166012/22 del 30 agosto 2022

Bipiemme Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Bipiemme Vita S.p.A., con comunicazione del 03 agosto 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 22 luglio 2022.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 1 (Denominazione), 6 (Scioglimento anticipato), 7 (Capitale sociale), 12 (Convocazione), 13 (Intervento in assemblea), 16 (Verbale dell'assemblea), 18 (Deliberazioni dell'assemblea), 20 (Amministrazione), 21 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 23 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione), 24 (Direttore generale), 25 (Collegio Sindacale), 27 (Rappresentante sociale), 29 (Scioglimento e liquidazione).

Sono stati, inoltre, eliminati gli articoli 8 (Periodo di lock-up), 9 (Clausola di prelazione), 10 (Trasferimenti consentiti), 19 (Norme per il computo dei quorum), con conseguente ridenominazione degli articoli successivi.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 202 del 2 agosto 2022	Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111 dell'8 aprile 2022).
L 204 del 4 agosto 2022	Rettifica della decisione (PESC) 2022/1313 del Consiglio, del 25 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198 del 27 luglio 2022).
L 204 del 4 agosto 2022	Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 21 luglio 2022).
L 204 del 4 agosto 2022	Rettifica della decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 21 luglio 2022).
L 204 I del 4 agosto 2022	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1354 del Consiglio del 4 agosto 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 204 I del 4 agosto 2022	Decisione (PESC) 2022/1355 del Consiglio del 4 agosto 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
CI 297 del 4 agosto 2022	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
C 303 dell'8 agosto 2022	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen's Bench (sezione commerciale), Regno Unito] — London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited / Kingdom of Spain (Causa C-700/20) [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro – Motivi di non riconoscimento – Articolo 34, punto 3 – Decisione in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti nello Stato membro richiesto – Presupposti – Rispetto, da parte della decisione emessa precedentemente e che riprende i termini di un lodo arbitrale, delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001 – Articolo 34, punto 1 – Riconoscimento manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Presupposti].
L 207 del 9 agosto 2022	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1384 della Commissione dell'8 agosto 2022 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2022 fino al 29 settembre 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
L 211 del 12 agosto 2022	Regolamento (UE) 2022/1392 della Commissione dell'11 agosto 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 312 del 17 agosto 2022	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10835 — ALLIANZ / DALMORE / AMBER / TIDEWAY)
C 318 del 22 agosto 2022	Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București — Romania) — HW, ZF, MZ / Allianz Elementar Versicherungs AG (Causa C-652/20) (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza in materia di assicurazioni - Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) - Azione proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario - Possibilità che l'assicuratore sia convenuto davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore - Determinazione della competenza internazionale e territoriale di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro - Articolo 13, paragrafo 2 - Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore - Assicuratore domiciliato in uno Stato membro e avente una sede d'attività in un altro Stato membro convenuto davanti all'autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova tale sede d'attività).

